Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 14 dicembre 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24), in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 novembre 1954, n. 1142.

Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero, a norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:

a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;

c) le indennità eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

Il contingente numerico del personale di ruolo e non di ruolo da adibire alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero è stabilito annualmente con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro.

Art. 3.

Gli assegni di sede di cui all'art. 1, lettera *b*), sono costituiti:

a) dagli assegni base indicati nell'allegata tabella *A*, vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro;

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi, risultanti dai coefficienti determinati

per il personale diplomatico e consolare a norma dell'art. 3, lettera *b*), della legge 4 gennaio 1951, n. 13; per le sedi ove siano stabiliti più coefficienti si applica il coefficiente più favorevole fra quelli assegnati per le qualifiche che non siano di ambasciatore, ministro, console generale, consigliere, consigliere commerciale, consigliere di emigrazione, primo segretario.

Qualora l'attività culturale e scolastica si svolga in sede diversa da quella di residenza della Rappresentanza diplomatica o consolare, i coefficienti saranno determinati di comune accordo tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro, in relazione alla situazione locale, ma non potranno in nessun caso essere superiori a quelli previsti per l'ufficio diplomatico o consolare nella cui giurisdizione si trova l'istituzione culturale o scolastica.

Art. 4.

Gli assegni di cui all'unita tabella *A*, maggiorati o diminuiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, competono ai coniugati purchè non separati legalmente ed a coloro che abbiano solo figli a carico.

Gli assegni stessi sono ridotti del 20 per cento per i celibi o vedovi senza prole e sono invece aumentati, per i coniugi non separati legalmente, del 4 per cento per ogni figlio a carico.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo s'intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività.

Art. 5.

Gli assegni determinati a norma degli articoli precedenti anche in relazione allo stato di famiglia ed al carico dei figli, sono ridotti per il personale coniugato:

a) del 10 per cento se l'altro coniuge non capo famiglia sia dipendente statale;

b) del 50 per cento se l'altro coniuge, non capo famiglia, sia dipendente statale e risieda nella stessa sede, del 20 per cento se invece risieda in altra sede.

Al coniuge non capo famiglia non competono le maggiorazioni per i figli.

Art. 6.

Qualora il personale considerato dalla presente legge percepisca retribuzioni o assegni da Governi stranieri oppure da enti italiani o stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi.

Art. 7.

Gli assegni da corrispondere al personale in servizio all'estero, indicati nell'allegata tabella *A*, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute negli articoli precedenti e le indennità di cui alla tabella *B*, sono pagati nella valuta e secondo il rapporto fisso di ragguaglio stabilito per ciascuna sede con i decreti di cui all'art. 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

L'eventuale maggiore o minore spesa che possa derivare dal trasferimento della valuta in base al costo effettivo dell'operazione è oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro.

Art. 8.

L'assegno di sede è conservato per intero durante il congedo ordinario per un massimo di quarantacinque giorni complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio, al personale in servizio all'estero che esplica funzioni direttive o mansioni di segreteria o di servizio, e di sessanta giorni complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio, al rimanente personale di ogni ordine e grado.

L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca di congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.

Art. 9.

Ai professori incaricati o supplenti ed ai maestri elementari incaricati o provvisori inviati dall'Italia il trattamento economico di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 con gli aumenti o le diminuzioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 è attribuito per intero soltanto se prestino servizio per non meno di venti o venticinque ore settimanali rispettivamente.

Qualora il servizio di cui sopra non raggiunga le ore settimanali di cui al precedente comma, il trattamento stesso è ridotto di tanti ventesimi quante sono le ore settimanali in meno per i professori incaricati o supplenti e di tanti venticinquesimi quante sono le ore settimanali in meno per i maestri elementari incaricati o provvisori.

Ai professori incaricati o supplenti ed ai maestri incaricati o provvisori assunti sul luogo è assegnata una retribuzione complessiva mensile da determinarsi col provvedimento ministeriale che autorizza l'assunzione del personale stesso, in valuta locale in rapporto al numero delle ore settimanali di insegnamento ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da regolarsi di concerto col Ministro per il tesoro.

Per le supplenze di durata inferiore a un mese la retribuzione di cui al precedente comma è corrisposta in ragione di tanti trentesimi di quella mensile quanti sono i giorni compresi fra l'inizio e il termine del servizio.

Ai professori ed ai maestri di cui al presente articolo, assunti posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740.

Art. 10.

Per il personale subalterno assunto sul luogo si applicano le norme di cui al terzo comma dell'art. 9.

Art. 11.

Al personale direttivo ed insegnante destinato all'estero a norma degli articoli 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, spetta una indennità di stabilimento all'atto dell'assunzione delle funzioni nella sede all'estero, nella misura della metà dell'assegno di sede mensile di cui all'art. 3 con le maggiorazioni o riduzioni previste dagli articoli 4 e 5. Tale indennità non compete in occasione di trasferimenti ad altre sedi estere nè in caso di nuova destinazione all'estero prima che sia trascorso un biennio dalla cessazione del precedente servizio all'estero, nè al personale che si trovi già in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Al personale insegnante di grado inferiore al 6° incaricato della direzione di scuole italiane all'estero in caso di mancanza del titolare spetta l'indennità indicata nell'allegata tabella *B*.

Al professore o funzionario di grado inferiore al 6° incaricato delle funzioni di direttore degli Istituti di cultura di cui all'art. 12 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, in caso di mancanza di titolare, è attribuita una indennità di direzione nel limite massimo di cui alla medesima tabella *B*, non cumulabile con quella indicata nel precedente comma.

Al personale di cui ai due precedenti commi non spetta l'indennità di carica stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240.

Art. 13.

L'assegno di sede compete dal giorno di assunzione delle funzioni nella sede all'estero e cessa il giorno in cui il personale lascia l'ufficio.

Art. 14.

Al personale destinato alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero è dovuto, per raggiungere la sede, per il trasferimento in altra sede all'estero e per il ritorno in Patria al termine definitivo del servizio all'estero:

a) il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo in posto di prima classe per il personale dei gruppi *A*, *B*, *C*, ed a quello non di ruolo oppure estraneo all'Amministrazione che venga ad essi parificato, ed in seconda classe per il rimanente personale, o il rimborso del biglietto in aereo per i viaggi intercontinentali;

b) il rimborso del prezzo di trasporto sugli altri servizi pubblici di linea per i percorsi che non possono compiersi per mezzo di ferrovia o di piroscafo;

c) il rimborso del prezzo di trasporto con i mezzi più economici sui percorsi per i quali non esistono servizi di linea;

d) il rimborso delle spese per il trasporto del bagaglio limitatamente al peso di 100 chilogrammi;

e) l'aumento di due decimi sui rimborsi di cui alle lettere *a*) e *b*).

Il rimborso delle spese di viaggio, escluse quelle per il bagaglio, è dovuto con l'aumento di due decimi di cui alla lettera *e*), anche se tutto o parte del viaggio venga compiuto per via aerea.

Per i giorni di viaggio su percorso estero strettamente necessari per raggiungere la sede o per trasferirsi in altra sede all'estero per ragioni di servizio, o per il ritorno in Patria al termine definitivo del servizio all'estero, compete una diaria pari ad un trentesimo dell'assegno di sede mensile relativo alla sede di destinazione o, per i casi di rientro in Italia, a quella di provenienza. Tale diaria non compete per i viaggi marittimi. Per i percorsi sul territorio italiano compete il trattamento previsto per le missioni all'interno.

Il rimborso di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), del presente articolo è dovuto anche per la moglie, purchè non separata legalmente e per i figli a carico ai sensi del precedente art. 4.

Non si applicano le disposizioni del presente articolo qualora il viaggio di ritorno in Patria si inizi dopo il sessantesimo giorno dalla data di cessazione definitiva del servizio all'estero.

Art. 15.

Il personale direttivo delle istituzioni culturali e scolastiche all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia, conserva l'assegno di sede solo per i primi dieci giorni.

Art. 16.

Le competenze di cui all'art. 1, lettera *a*) sono liquidate in lire italiane.

E' consentito tuttavia che, su domanda degli interessati, le competenze stesse siano trasferite all'estero nella valuta adottata per il pagamento degli assegni di sede. Le operazioni di trasferimento sono peraltro effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al costo dell'operazione.

Art. 17.

Qualora per effetto di avvenuta cessazione in una sede all'estero e successiva assunzione in altra, si renda necessario eseguire conguagli tra ratei di assegni trasferibili in valute diverse, le relative operazioni saranno disposte unicamente in lire italiane, nelle misure fissate per gli assegni dalle tabelle allegate alla presente legge, con le maggiorazioni o riduzioni relative.

Il saldo eventualmente da versare può essere trasferito in valuta secondo le disposizioni di cui all'art. 7.

Per il personale rientrato in Italia i ratei eventualmente spettanti sono corrisposti unicamente in lire.

Art. 18.

Per il personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche in Libia ed in Eritrea, sino all'entrata in vigore della presente legge, si applicano gli assegni base di sede di cui alla tabella *A* e relative maggiorazioni di famiglia.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1951. Fino a tale data continuano ad aver vigore la disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1951, n. 1570.

TABELLA *A*.

Tabella degli assegni di sede per il personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero

	Lire mensili
Professori universitari e funzionari dei gradi 3°, 4° e 5° e presidi di grado 5°	164.000
Professori universitari di grado 6° e 7°, presidi, direttori effettivi e professori di scuole d'istruzione media di grado 6°, funzionari del gruppo *A* di grado 6°	145.000
Professori di scuole d'istruzione media e funzionari del gruppo *A* dei gradi 7°, 8° e 9°	109.000
Ispettori scolastici, direttori didattici, funzionari del gruppo *B* dei gradi 7° e 8°, maestri elementari del grado 8°	91.000
Professori di scuole d'istruzione media dei gradi 10° e 11° incaricati e supplenti inviati dall'Italia e funzionari del gruppo *A* dei gradi 10° e 11°	73.000
Maestri elementari dei gradi 9° e 10°, funzionari del gruppo *B* dei gradi 9° e 10°	73.000
Maestri elementari dei gradi 11° e 12°, funzionari del gruppo *B* dei gradi 11° e 12°, maestri d'arte, maestre di scuole materne, maestri provvisori e incaricati inviati dall'Italia, personale del gruppo *C*	55.000
Personale subalterno inviato dall'Italia	19.000

TABELLA *B*.

Tabella delle indennità spettanti al personale incaricato della direzione delle scuole o degli istituti italiani di cultura.

	Lire mensili
Direzione di scuola secondaria (scuola media e liceo o istituto tecnico) o equiparabile	13.000
Direzione di scuola media o equiparabile	9.000
Direzione di scuola elementare di almeno dieci classi	8.000
Direzione di scuola elementare di almeno cinque classi	6.000
Direzione di Istituto italiano di cultura	26.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 10 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. **1143.**

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo riservato all'insegnamento nella clinica odontoiatrica dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1438;

Veduta la legge 13 giugno 1952, n. 694;

Veduto il decreto Presidenziale 25 agosto 1953, n. 1088;

Veduto il decreto Presidenziale 22 novembre 1953, n. 985;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 7 dicembre 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Catania.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della clinica odontoiatrica in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1954

EINAUDI

MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 79. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1954, n. **1144.**

Istituzione di tre posti convenzionati di assistente ordinario riservati all'insegnamento di tisiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 1, sub art. 13-*bis*, della legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Napoli il 14 novembre 1953, per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Art. 2.

Sono istituiti ai sensi dell'art. 1, sub art. 13-*bis*, della legge 24 giugno 1950, n. 465, tre posti di assistente ordinario riservati all'insegnamento di tisiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, in aggiunta a quelli indicati nella tabella *A* annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (convertito nella legge citata) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora, allo scadere del decennio di validità della convenzione, i titolari dei posti di cui al precedente art. 2 rivestano il grado 8°, il rinnovo della convenzione medesima s'intenderà subordinato alla condizione che i contributi in essa previsti vengano adeguati al trattamento economico annesso a tale grado.

Art. 4.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare, o diventino insufficienti per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti,

i posti di cui al precedente art. 2, saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari e con l'obbligo, per l'Ente sovventore, di corrispondere ad essi il trattamento di cessazione che possa eventualmente loro spettare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 24 settembre 1954

EINAUDI

ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 78. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada consortile Anagnina, che dalla provinciale Maremmana, presso il Bivio di Grottaferrata, va a Montecompatri, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 16 maggio 1952, n. 3417, con la quale l'Amministrazione provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada consortile Anagnina, che dalla provinciale Maremmana, presso il Bivio di Grottaferrata va a Montecompatri;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 25 maggio 1954, n. 1113;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada consortile Anagnina, che dalla provinciale Maremmana, presso il Bivio di Grottaferrata, va a Montecompatri, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1954
Registro n. 36 *Lavori pubblici, foglio n.* 222

(5794)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada consortile Colli Garinelli, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 28 marzo 1952, n. 2012, con la quale l'Amministrazione provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada consorziale Colli Garinelli che dalla provinciale Carpinetana va al confine con la provincia di Frosinone;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza dell'8 giugno 1954, n. 1214;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada consorziale Colli Garinelli che dalla provinciale Carpinetana va al confine con la provincia di Frosinone, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1954
Registro n. 37 *Lavori pubblici, foglio n.* 270

(5791)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada consortile Traiana, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 27 luglio 1951, n. 7501, con la quale l'Amministrazione provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada consortile Traiana che dalla provinciale Carpinetana va a Segni;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 25 maggio 1954, n. 1112;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada consortile Traiana che dalla provinciale Carpinetana va a Segni, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1954
Registro n. 37 Lavori pubblici, foglio n. 268

(5792)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1954.

Determinazione del contingente numerico per l'esercizio 1954-55 dei salariati temporanei in servizio presso le Scuole di polizia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;
Visto il regolamento speciale per i salariati dipendenti dalle Scuole di polizia, approvato con decreto Ministeriale 1° giugno 1926;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;
Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Ritenuta la necessità di stabilire per l'esercizio 1954-55 il contingente numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso le Scuole di polizia;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Per l'esercizio finanziario 1954-55 il contingente dei salariati temporanei in servizio presso le Scuole di polizia è stabilito nelle seguenti unità e categorie:

Scuola allievi ufficiali e sottufficiali di Roma:

Cat. II	n.	1
» III	»	36
		37

Scuola allievi guardie di P. S. di Roma:

Cat. II	n.	1
» III	»	35
» VII	»	4
		40

Scuola allievi guardie di P. S. di Nettuno:

Cat. II	n.	1
» III	»	31
		32

Scuola allievi guardie di P. S. di Caserta:

Cat. II	n.	1
» III	»	23
		24

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1954
Registro n. 97 Presidenza, foglio n. 358. — FLAMMIA

(5813)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1954.

Approvazione della polizza dell'impiegato, presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la domanda dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza;
Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma:

Polizza dell'impiegato relativa all'assicurazione, a premio annuo, con opzione a scadenza, di un capitale variabile in misura crescente pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro il 65° anno di età, ovvero, di un capitale d'importo prestabilito pagabile a tale data se l'assicurato stesso sarà allora in vita.

Roma, addì 1° dicembre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(5812)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 462 del 25 novembre 1954. Contributo integrativo all'energia prodotta con nuovi impianti. Primo acconto impianti 1954 (seguito provvedimento n. 452 del 29 ottobre 1954.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 462 del 25 novembre 1954, ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti Primo acconto impianti 1954 (seguito provvedimento n. 452 del 29 ottobre 1954).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto alle seguenti aziende sul contributo integrativo relativo all'anno 1954, acconto commisurato ad ogni kWh di energia prodotta dai nuovi impianti sottoelencati nel periodo dalla data della prima lettura dei contatori di centrale alla data della lettura più vicina al 31 agosto 1954.

L'acconto viene calcolato con l'applicazione delle aliquote stabilite per ciascun impianto alla produzione complessiva degli impianti nel periodo suddetto, effettuata successivamente alla data indicata a fianco di ciascuno di essi, quale risulta dalle comunicazioni inviate dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF), ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953.

La misura del contributo unitario definitivo spettante ai sensi del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sarà stabilita, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con successivo provvedimento.

Società idroelettrica Medio Piave Roma:

228/244 Impianto Caorame superiore: L. 2,30 a decorrere dall'8 febbraio 1954.

Ente Siciliano di Elettricità Catania:

232/248 Impianto Anapo: L. 1,80 a decorrere dal 13 aprile 1954.

233/249 Impianto Ancipa: L. 2,30 a decorrere dal 9 aprile 1954.

Piemonte Centrale di Elettricità Torino:

235/251 Impianto Demonte (Kant III): L. 2,30 a decorrere dall'8 maggio 1954.

S. p. A. Verzolini Montemarciano (Ancona):

236/252 Centrale Roccapriora: L. 1,80 a decorrere dal 10 maggio 1954.

Industria Petralese di Elettricità Filiberto Calascibetta Petralia Sottana (Palermo):

238/254 Impianto Portella di Campo: L. 2,30 a decorrere dal 3 giugno 1954.

Società Elettrica della Cisterna Udine:

243/259 Impianto Savalons: L. 2,30 a decorrere dal 4 giugno 1954.

Società Elettrica Alto Sentino Senigallia:

244/260 Impianto Cà Romano: L. 2,10 a decorrere dal 26 maggio 1954.

Società Idroelettrica Basso Cismon Milano:

247/263 Impianto Cavilla L. 2,30 a decorrere dal 23 luglio 1954.

Impresa Centrali Elettriche Foligno:

248/264 Impianto Pontecentesimo: L. 2,30 a decorrere dal 2 agosto 1954.

(5855)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 30 settembre 1954, concernente l'elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere (e categorie) registrate durante il semestre 1° gennaio-30 giugno 1954, a pag. 25, rigo 21, al numero progressivo 830, in luogo di « *Vegamin* » leggasi « *Veganin* ».

(5835)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di assicurazione contro la disoccupazione, conclusa a Roma il 5 maggio 1953.

Addì 26 novembre 1954, in base all'autorizzazione disposta con legge 17 luglio 1954, n. 823, è stato effettuato in Bonn lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione in materia di assicurazione contro la disoccupazione e annesso Protocollo finale, conclusa in Roma, il 5 maggio 1953, fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania.

(5856)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno di nuova formazione facente parte in origine di un bacino di raccolta denominato Fontanazzo, in comune di Cimadolmo (Treviso).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 29 maggio 1954, n. 122, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno demaniale di nuova formazione, facente parte in origine di un bacino di raccolta denominato Fontanazzo, in comune di Cimadolmo (Treviso), segnato nel catasto dello stesso Comune, foglio n. 7, sezione *B*, mappale n. 138 1/2 (ora 184) della superficie di ettari 0.05.60 indicato in tinta rosa nello estratto catastale in data 16 marzo 1953 in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5803)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Sassari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 10265 del 6 dicembre 1954, il dott. Mario Pinna Nossai, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Sassari.

(5841)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1954, registro n. 49, foglio n. 247, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Del Pizzo Achille in data 3 marzo 1953, avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione in data 27 agosto 1952, n. 12857, con il quale il ricorrente è stato dispensato dal servizio, a decorrere dal 1° ottobre 1952, in seguito ad esito sfavorevole del periodo di prova.

(5860)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	1415	565 —	Mazzucchelli *Rosa Lina* fu Ferdinando moglie di Trossarelli Andrea, dom. a Cremona, vincolata per dote.	Mazzucchelli *Rosalina* fu Ferdinando, ecc., come contro.
Id.	180645	55 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	180644	50 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Ric. Red. 3,50%	7395	1.750 —	*Bassi* Concetta fu Carmelo, moglie di Campione *Ferdinado* fu Enrico, dom. in Napoli, vincolato per dote.	*Basso* Concetta fu Carmelo moglie di Campione *Fernando* fu Enrico, dom. in Napoli, vincolato per dote.
Id.	7396	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7397	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7398	7.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7399	8.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9482	1.050 —	*Bassi* Concetta fu *Carmelo Alfonso* moglie di Campione Fernando fu Enrico, vincolato per dote.	Come sopra.
Id.	9483	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9484	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9485	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9486	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9487	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3291	30.800 —	*Bassi Concettina* fu *Carmelo Alfonso*, moglie di Campione *Ferdinando* fu Enrico, vincolato per dote.	Come sopra.
Id.	3292	7.825 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4566	3.850 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4567	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4568	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4569	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4570	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4571	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4588	12.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4589	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4724	350 —	*Bassi Concettina* fu *Alfonso*, moglie di Campione *Ferdinando* fu Enrico, vincolata per dote.	Come sopra.
Id.	4725	2.100 —	Come sopra.	Come sopra
Id.	4726	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4727	3.570 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4728	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4729	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4730	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4731	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4732	17.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2292	9.450 —	*Bassi Concettina* fu *Alfonso* o *Carmelo Alfonso* moglie di Campione *Ferdinando*, vincolata per dote.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Ric. Red. 3,50 %	1944	1.400 —	*Bassi Concettina* fu *Alfonso* moglie di Campione Fernando fu Enrico, vincolata per dote.	*Basso Concetta* fu *Carmelo* moglie di Campione *Fernando* fu Enrico, vincolato per dote.
Id.	1945	12.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1946	105 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	519640	476 —	Casilli Lucia fu Giuseppe, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto vitalizio a Tamborrino *Addolorata* fu Alessandro vedova Ayroldi, dom. in Ostuni (Brindisi).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Tamborrino *Maria Addolorata* ecc., come contro.
P. Ric. Red. 3,50 % Serie 75	1798	2.500 —	Cozzolino Raffaele fu Gennaro, minore sotto la tutela di Cozzolino Giovanni fu Vincenzo, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a *De Martino* Maria fu Antonio vedova Mazzocchi, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto vitalizio a *Di Martino* Maria fu Antonio vedova Mazzocchi, dom. a Napoli.
Id.	1799	2.500 —	Cozzolino Rita fu Gennaro, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Cozzolino Rita fu Gennaro, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	1800	2.500 —	Cozzolino Concetta fu Gennaro, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Cozzolino Concetta fu Gennaro, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 67 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 9 novembre 1954 — *Il direttore generale*: SALIMEI

(5385)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Rend. 5% (1935)	188177 (nuda proprietà)	Fassetta Alessandro fu Cesare, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a Brida Elisa fu Giovanni, dom. a Genova	4.000 —
Id.	188178 (nuda proprietà)	Come sopra, con usufrutto come sopra	2.000 —
Cons. 3,50% (1906)	755042 (nuda proprietà)	Guazzoni Maria fu Giovanni Battista moglie di Serlini Pietro, dom. a Milano, con usufrutto a Moja Ada fu Giuseppe vedova di Guazzoni Giovanni Battista ora moglie di Isacchi Gaetano, dom. a Milano	3.178 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 1° ottobre 1954 — *Il direttore generale*: SALIMEI

(4802)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 285

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 dicembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,96	644,50
» Firenze	624,83	642 —
» Genova	624,97	644,50
» Milano	624,97	644,50
» Napoli	624,95	644,50
» Palermo	624,95	644,55
» Roma	624,97	644,625
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,96	—
» Venezia	624,90	644,75

Media dei titoli del 13 dicembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	67,575
Id. 3,50 % 1902	62,75
Id. 5 % 1935	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	82,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99 —
Id. 5 % 1936	94,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 13 dicembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,97
1 dollaro canadese	» 644,56

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,92

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 19 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1954, registro n. 23 Interno, foglio n. 307, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Reggio Calabria di un mutuo di L. 450.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5893)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi

E' ammesso, in relazione ai pareri espressi dagli organi ed enti locali qualificati, il rilascio, ai sensi dei decreti Ministeriali 2 agosto 1952 e 12 giugno 1954, di nuove autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi, revocabili in qualsiasi momento, per autocarri di portata superiore ai 25 quintali, per le Province sotto elencate, nel numero massimo segnato a fianco di ciascuna Provincia:

Palermo	54	Enna	8
Trapani	32	Sassari	50
Agrigento	31	Nuoro	75
Siracusa	8	Cagliari	170

Le domande devono essere presentate alle direzioni od uffici provinciali dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).

(5857)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione della strada interpoderale « Valle Brignolo », con sede nel comune di Torrazza Coste (Pavia), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1954, registro n. 20, foglio n. 167, su proposta del Ministro per la agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione della strada interpoderale « Valle Brignolo », con sede nel comune di Torrazza Coste (Pavia) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Algeri Rodolfo Emilio fu Giovanni, presidente;

Longa Carlo fu Giovanni e Bassi Giuliano fu Carlo, membri.

(5709)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Ru Chevrère et Montjovet », con sede nel comune di Montjovet (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1954, registro n. 20, foglio n. 279, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Ru Chevrère et Montjovet », con sede nel comune di Montjovet (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori

D'Herin Giulio fu Giuseppe, presidente;

Pernel Camillo fu Giovanni, vice presidente;

D'Herin Francesco fu Augusto, Peaquin Prospero fu Vittorio, Chasseur Oreste fu Battista, Berger Emilio fu Francesco e Pernel Giuseppe fu Giorgio, membri.

(5780)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 14 settembre 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Estremi decreto	
				N.	Data
	Ente Puglia e Lucania				
1	ANGELONI Augusta Flora e Raffaele fu Emilio	San Giovanni Rotondo	54.09.67	2243	19-11-52
2	ARNO' Giambattista fu Annibale	Avetrana	13.64.37	3442	27-12-52
3	ARNO' Giambattista fu Carlo	Avetrana	22.38.89	3341	18-12-52
4	BIZZARRI Luigi fu Alfonso	Candela	13.55.50	3448	27-12-52
5	CAIULO Donato fu Francesco	Brindisi	9.40.38	2630	29-11-52
6	D'ALFONSO Luigi fu Ludovico	San Severo	7.87.16	2000	19-11-52
7	D'ALFONSO DEL SORDO Edvige fu Raffaele	Foggia	12.49.59	1999	19-11-52
8	DE AMICIS Arturo fu Tommaso	Cerignola	62.45.09	2005	19-11-52
9	DE AMICIS Gino fu Vincenzo	Cerignola	122.55.44	1272	4-11-51
10	DE CUZZI Gregorio fu Innocenzo	Garaguso	2.99.95	4307	28-12-52
11	DELL'AGLIO Elvira fu Luigi	Brindisi	63.46.15	922	25- 6-52
12	DENTICE DI FRASSO Ernesto fu Luigi	Carovigno	666.14.94	803	30- 8-51
13	DE PEPPO Alfonso fu Federico	Lucera	8.92.50	2027	19-11-52
14	DE PEPPO Ottavio fu Federico	Lucera	8.64.26	3392	18-12-52
15	DI COSMO Giovannella di Angelo	Ascoli Satriano	40.81.27	3702	27-12-52
16	DI LORETO Gustavo fu Tommaso (eredi)	Ascoli Satriano	2.54.81	3459	27-12-52
17	DI LORETO Gustavo fu Tommaso (eredi)	Ascoli Satriano	64.58.10	3460	27-12-52
18	DI LORETO Ottavio fu Tommaso	Ascoli Satriano	60.91.93	2048	19-11-52
19	DI SUMMA Elvira fu Vincenzo	Brindisi	9.61.76	3031	29-11-52
20	FANIA Mariannina fu Prospero	Apricena	8.20.31	2061	19-11-52
21	Eredi di FRACCACRETA Angelo fu Enrico	San Severo	32.53.73	2419	29-11-52
22	FRACCACRETA Augusto fu Michele	San Severo	8.32.92	2659	29-11-52
23	FRACCACRETA Gustavo fu Michele	San Severo	27.22.10	2420	29-11-52
24	FRACCACRETA Maria fu Arduino	San Severo	48.64.22	265	2- 4-52
25	GRAZIANI Ermanno e Giustino fu Filippo	Cerignola	82.40.52	2089	19-11-52
26	GUADALUPI Carlo fu Angelo	Brindisi	0.82.56	1722	3-10-52
27	GUADALUPI Maria fu Teodoro in TITI	Brindisi	17.03.19	3046	29-11-52
28	LACCONE Giovanni fu Francesco	Lucera	6.61.17	2102	19-11-52
29	LACERTOSA Silvestro fu Nicola	Irsina	56.37.83	931	25- 6-52
30	LA MEDICA Mary fu Tommaso	Lucera	3.25.58	2103	19-11-52
31	LISANTI Domenico fu Francesco	Ferrandina	952.98.78	1153	25- 7-52
32	MURRI Carlo, Roberto e Maria, fratelli e sorella, fu Silvio	Brindisi	3.56.70	2546	29-11-52
33	PARADISO Michele di Vito Rocco Angelo	Matera	6.06.66	2319	19-11-52
34	PASANISI Luigi fu Aurelio	Avetrana	18.79.51	3437	18-12-52
35	PASSANTE Amerigo fu Luigi	Brindisi	12.16.28	2329	19-11-52
36	PEDONE Rosalba fu Luigi	Foggia	10.45.99	2333	19-11-52
37	PESANTE Luigi fu Michele	San Severo	5.37.80	2339	19-11-52
38	PICCIRELLA Veronica fu Francesco Paolo	Apricena	33.30.24	1729	3-10-52
39	RIDOLA Domenico fu Gregorio	Matera	71.76.37	1159	25- 7-52
40	SARRA Michele fu Raffaele	Matera	101.57.57	939	25- 6-52
41	TABERINI Raffaele fu Alessandro	Brindisi	12.32.40	3771	27-12-52
42	TARANTINI Maddalena, Caterina e Giuseppina, sorelle, fu Teodorico	Brindisi	57.69.35	2148	19-11-52
43	TARANTINI Teresa fu Antonio ed eredi di TARANTINI Giovanni fu Antonio	Brindisi	6.14.42	2581	29-11-52

Roma, addì 26 novembre 1954

(5770)

Presidenziale di esproprio — Gazzetta Ufficiale		Estremi registrazione alla Corte dei conti del decreto Presidenziale di determinazione dell'indennità			Ammontare indennità	Ammontare indennità arrotondata (art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70)	Istituto di credito presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria
			Reg. Agricoltura				
N.	Data	Data	N.	Foglio	lire	lire	
295 s. o. 2	20-12-52	29-10-54	19	59	4.672.429 —	4.670.000	Banco di Napoli Sede di Bari
14 s. o. 3	19- 1-53	29-10-54	19	60	1.566.108 —	1.565.000	Id. Id. Id.
14 s. o. 1	19- 1-53	29-10-54	19	61	3.428.156 —	3.425.000	Id. Id. Id.
14 s. o. 3	19- 1-53	29-10-54	19	62	1.025.532 —	1.025.000	Id. Id. Id.
7 s. o. 2	10- 1-53	29-10-54	19	67	1.076.110 —	1.075.000	Id. Id. Id.
294 s. o. 1	19-12-52	29-10-54	19	74	658.851 —	655.000	Id. Id. Id.
294 s. o. 1	19-12-52	29-10-54	19	75	656.032 —	655.000	Id. Id. Id.
294 s. o. 1	19-12-52	26-10-54	18	335	5.896.518 —	5.895.000	Id. Id. Id.
276 s. o.	30-11-51	26-10-54	18	336	12.427.012 —	12.425.000	Id. Id. Id.
19 s. o. 6	24- 1-53	29-10-54	19	76	179.970 —	175.000	Id. Id. Id.
173 s. o.	28- 7-52	26-10-54	18	337	3.914.569 —	3.910.000	Id. Id. Id.
210 s. o.	13- 9-51	26-10-54	18	340	38.026.327 —	38.025.000	Id. Id. Id.
294 s. o. 1	19-12-52	29-10-54	19	78	928.200 —	925.000	Id. Id. Id.
14 s. o. 2	19- 1-53	29-10-54	19	79	1.077.426 —	1.075.000	Id. Id. Id.
16 s. o. 1	21- 1-53	29-10-54	19	111	1.224.380 —	1.220.000	Id. Id. Id.
14 s. o. 3	19- 1-53	29-10-54	19	80	258.375 —	255.000	Id. Id. Id.
14 s. o. 3	19- 1-53	29-10-54	19	81	4.800.325 —	4.800.000	Id. Id. Id.
294 s. o. 2	19-12-52	29-10-54	19	82	4.441.017 —	4.440.000	Id. Id. Id.
9 s. o.	13- 1-53	29-10-54	19	83	1.097.828 —	1.095.000	Id. Id. Id.
294 s. o. 2	19-12-52	29-10-54	19	86	892.054 —	890.000	Id. Id. Id.
302 s. o. 1	31-12-52	29-10-54	19	87	3.637.670 —	3.635.000	Id. Id. Id.
7 s. o. 2	10- 1-53	29-10-54	19	88	931.208 —	930.000	Id. Id. Id.
302 s. o. 1	31-12-52	29-10-54	19	89	3.043.305 —	3.040.000	Id. Id. Id.
93 s. o. 1	19- 4-52	29-10-54	19	90	5.438.204 —	5.435.000	Id. Id. Id.
294 s. o. 3	19-12-52	29-10-54	19	91	6.674.821 —	6.670.000	Id. Id. Id.
278 s. o.	1-12-52	29-10-54	19	92	92.820 —	90.000	Id. Id. Id.
9 s. o.	13- 1-53	29-10-54	19	93	1.019.597 —	1.015.000	Id. Id. Id.
294 s. o. 3	19-12-52	29-10-54	19	96	687.617 —	685.000	Id. Id. Id.
173 s. o.	28- 7-52	29-10-54	19	97	3.355.805 —	3.355.009	Id. Id. Id.
294 s. o. 3	19-12-52	29-10-54	19	98	338.608 —	335.000	Id. Id. Id.
210 s. o.	10- 9-52	29-10-54	19	99	44.248.796 —	44.245.000	Id. Id. Id.
6 s. o.	9- 1-53	29-10-54	19	100	396.334 —	395.000	Id. Id. Id.
295 s. o. 4	20-12-52	29-10-54	19	103	553.270 —	550.000	Id. Id. Id.
14 s. o. 2	19- 1-53	29-10-54	19	104	8.500.086 —	8.500.000	Id. Id. Id.
295 s. o. 4	20-12-52	29-10-54	19	105	1.354.858 —	1.350.000	Id. Id. Id.
295 s. o. 4	20-12-52	29-10-54	19	106	1.169.415 —	1.165.000	Id. Id. Id.
295 s. o. 4	20-12-52	29-10-54	19	107	450.141 —	450.000	Id. Id. Id.
278 s. o.	1-12-52	29-10-54	19	109	3.391.618,60	3.390.000	Id. Id. Id.
210 s. o.	10- 9-52	26-10-54	18	344	6.808.503 —	6.805.000	Id. Id. Id.
173 s. o.	28- 7-52	26-10-54	18	346	5.092.772 —	5.090.000	Id. Id. Id.
16 s. o. 2	21- 1-53	26-10-54	18	354	922.887 —	920.000	Id. Id. Id.
294 s. o. 4	19-12-52	26-10-54	13	355	1.881.783 —	1.880.000	Id. Id. Id.
6 s. o.	9- 1-53	26-10-54	18	356	4.429.735 —	4.425.000	Id. Id. Id.

Visto, *p. il Ministro*: COBIANCHI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di due componenti e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 10 aprile 1954, n. 340.2.47/8331, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1952;
Visto il marconigramma del Prefetto di Modena, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Placido Saitta, impedito per motivi di salute, il medico condotto dott. Fausto Boni, dimissionario ed il dottor Walter Boni, trasferito ad altra sede, i primi due nella qualità di componenti ed il terzo nella qualità di segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

1. In sostituzione del dott. Placido Saitta e del dott. Fausto Boni sono nominati rispettivamente componenti della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena il medico provinciale dottor Giovanni Mola ed il medico condotto dott. Giulio Bertani.
2. Il dott. Ettore Materia è nominato segretario della Commissione medesima in sostituzione del dott. Boni Walter.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5697)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 3 febbraio 1954, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Bari;
Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dell'avvocato Martucci Domenico, componente supplente di detta Commissione, il quale non è in grado di attendere ai lavori della Commissione perchè infermo;

Decreta:

L'avv. Affatati Giuseppe, del Foro di Bari, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di detta città, in sostituzione dell'avv. Martucci Domenico.

Roma, addì 28 ottobre 1954

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1954
Registro n. 26 *Grazia e giustizia, foglio n.* 287. — FLAMINI

(5843)

Sostituzione di un componente supplente la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 3 febbraio 1954, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Roma;
Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del magistrato Pedote dott. Domenico, componente supplente di detta Commissione, il quale è stato nominato magistrato di Cassazione;

Decreta:

Il dott. Paternostro Vitaliano, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del magistrato Pedote dott. Domenico.

Roma, addì 28 ottobre 1954

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1954
Registro n. 26 *Grazia e giustizia, foglio n.* 286. — FLAMINI

(5844)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quattro posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1954, registro n. 8, foglio n. 20, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quattro posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'art. 23 del regolamento organico per il personale di questo Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a quattro posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*), indetto con il decreto citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Scapaccino prof. Mario: direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Breviglieri prof. Nino: professore nell'Università di Pisa;
Scandura dott. Antonino: capo divisione nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Funzionerà da segretario della Commissione il dott. Maurizio Contini, consigliere.
Ai componenti della Commissione spettano i compensi e i rimborsi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1954
Registro n. 21 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 95. — PALADINO

(5871)

PREFETTURA DI FERRARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri decreti di pari numero in data 17 maggio 1954, con cui rispettivamente venne approvata la graduatoria del concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1952 e vennero assegnate ai vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto necessario, in seguito alla rinuncia espressa dal dott. Bruno Feggi per la sede di Rovereto, attribuire tale condotta secondo l'ordine preferenziale delle richieste dei singoli concorrenti ad altro candidato che segue in graduatoria;

Viste le rinuncie del dott. Enzo Lupi, del dott. Corrado Bagni, del dott. Arturo Jannuzzi e del dott. Romolo Bregola;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Luigi Zanetti è assegnata la condotta medica di Rovereto (Ostellato).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ferrara, addì 23 novembre 1954

p. *Il prefetto*: BRUNETTI

(5754)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 36453/3ª San. del 19 luglio 1954, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso ai posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1949;

Considerato che il comune di Curinga, con nota n. 3424 del 29 settembre u.s., ha comunicato che il dott. Torcia Felice, vincitore della prima condotta medica di quel Comune, benchè invitato con lettera raccomandata ad accettare la nomina ed assumere servizio entro il 23 settembre u.s., non ha assunto servizio nè accettata la nomina entro il termine assegnatogli;

Ritenuto doversi procedere alla dichiarazione di vincitore della predetta condotta nella persona del dott. Ferraro Pasquale, candidato idoneo che segue il dott. Torcia nella graduatoria e che ha chiesto la condotta stessa in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935;

Decreta:

Il dott. Ferraro Pasquale è dichiarato vincitore della prima condotta medica di Curinga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 8 novembre 1954

Il prefetto: FERRARA

(5753)

PREFETTURA DI NUORO

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Nuoro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli atti relativi al concorso per titoli ed esami al posto di direttore del pubblico macello di Nuoro, bandito con decreto prefettizio n. 7266 Div. 3ª vet. del 25 agosto 1952;

Vista la graduatoria della Commissione giudicatrice di detto concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3.12105/20450.2 del 10 febbraio 1953;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in epigrafe:

1. Tanda dott. Salvatore	punti 159,90	su 200
2. Delitala dott. Giovanni	» 141,65	»
3. Fraghì dott. Peppino	» 129,47	»

Il dott. Salvatore Tanda è dichiarato vincitore del posto messo a concorso.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna », nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura e del comune di Nuoro.

Nuoro, addì 16 novembre 1954

Il prefetto: CAPPUCCIO

(5748)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti n. 35060 e n. 35061, rispettivamente in data 6 e 7 agosto 1954, con i quali è stato provveduto all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1952 ed alla assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori al concorso medesimo;

Visto che a seguito di rinunzia del dott. Paventi Michele è rimasta vacante la sede consortile veterinaria di Montefalcone nel Sannio e che pertanto occorre assegnarvi altro veterinario;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze a suo tempo indicato dai candidati;

Visto gli articoli 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Nifosì Giovanni è assegnato alla condotta consortile veterinaria di Montefalcone nel Sannio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Campobasso e del Comune interessato.

Campobasso, addì 24 novembre 1954

Il prefetto: ANTONUCCI

(5752)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.